Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 febbraio 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 31 *dicembre* 1947
registrato alla Corte dei conti l'8 *aprile* 1948
registro Presidenza n. 15, *foglio n.* 88.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

SPEZIA Girolamo fu Giovanni, nato a Vezzano Ligure nel 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Fra i primi ad iniziare la lotta per la liberazione della Patria, alimentava nel dolore cocente per l'iniqua fucilazione del padre, il fiero sdegno contro la tirannide straniera. Superbamente audace, mai esitava innanzi al rischio e numerosi furono gli atti di sabotaggio da lui compiuti armato di bombe a mano e di esplosivi, portando scompiglio e distruzione nelle retrovie nemiche. Al comando della sua squadra partigiana, lottando strenuamente contro l'incalzare delle orde tedesche, ne sosteneva per lunghe ore l'urto e, benchè ferito rifiutava ogni soccorso per restare a fianco del suo comandante di battaglione a battersi leoninamente a protezione del ripiegamento dei compagni, finchè colpito al cuore, cadeva fulminato offrendo la giovane vita in supremo olocausto per la liberazione d'Italia. — (Zona Ligure, 8 settembre 1943-8 ottobre 1944).

MEDAGLIA D'ARGENTO

CHIARI Antonio fu Francesco e di Ayr Carmela, nato a Sassari nel 1905, capitano del genio, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dalla lontana Croazia ove si trovava in servizio l'8 settembre 1943, raggiungeva, dopo varie vicissitudini la Patria amata per prendere il suo posto di soldato là dove il dovere lo chiamava. Ardente di sacra fiamma fu anima e vita della sua formazione partigiana, i ponti del Cherasco e di Pollenzo furono, con pochi animosi, da lui di-

strutti, audaci gesta compiute, finchè catturato dal nemico, dopo vilipendi e martirii che non schiusero a delazioni le sue labbra serrate nello spasimo del dolore, affrontava impavido il plotone di esecuzione, lasciando testamento spirituale ai figli e alla folla costretta ad assistere al supplizio, la sublime affermazione: « Chi per la Patria muore vissuto è assai ». — (Pollenzo, 11 gennaio 1945).

CIARINI Silvestro fu Elpidio e di Giappichini Anna, nato a Castiglione del Lago (Perugia) nel 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano generoso ed audace, dopo aver lottato impavido contro l'oppressore sulle nevose vette sacre ai confini d'Italia, durante un attacco, nel tentativo di far riconquistare la libertà al suo comandante catturato dal nemico, veniva gravemente ferito e cadeva nelle mani dell'avversario. Sottoposto a stringente interrogatorio manteneva ogni segreto. Liberato dai compagni accorsi in suo aiuto, chiudeva tra atroci sofferenze la sua esistenza terrena per assurgere fra gli eroi caduti per la Patria. — (Torino, settembre 1943-22 febbraio 1945).

CROCE DI GUERRA

ARNALDO Pietro fu Antonio e di Illione Margherita, nato a Savona nel 1914, partigiano combattente. — In molteplici azioni dava prova delle sue alti doti di coraggio, di spirito di abnegazione, di slancio generoso. In duri combattimenti di retroguardia riusciva a sventare l'accerchiamento di alcuni distaccamenti partigiani contrattaccando con grande sprezzo del pericolo il nemico già certo della vittoria. — (Val Chisone (Alto Val Susa), marzo 1944-aprile 1945).

(5745)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pavia, pel triennio 1948-1950, i signori:

De Chigi prof. Melchiorre, medico chirurgo;

Molina prof. Luigi, medico chirurgo;

Bellettino prof. Aldo, pediatra;

Vaccari prof. Pietro, esperto in materie amministrative;

Fornaci prof. Camillo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1949
Registro Presidenza n. 22, *foglio n.* 55. — FERRARI

(487)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1949.

Sostituzione di due membri del Comitato della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 16 del contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2112, l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2157, e l'art. 13 del contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2156;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1946, concernente la composizione del Comitato della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi;

Decreta:

Il dott. Francesco Simeone, direttore generale della previdenza e assistenza sociale e il dott. Cesare Pilia, capo della divisione competente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono chiamati a far parte del Comitato della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi rispettivamente in sostituzione del dott. Giommaria Cau, nominato consigliere di Stato, e del dott. Gustavo Quadrini.

Roma, addì 26 gennaio 1949

Il Ministro: FANFANI

(492)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1949.

Facilitazioni di trasporto a favore dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare sulle linee di navigazione per la Sardegna.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 417, concernente provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, contenente disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, col quale è stata approvata la convenzione con la Società anonima di navigazione « Tirrenia », per l'esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale del Tirreno e degli altri settori per essa previsti;

Visto l'art. 28 del capitolato annesso alla convenzione stessa;

Sentita la suddetta Società di navigazione;

Decreta:

Art. 1.

I materiali e macchinari esteri e nazionali da impiegare ed installare stabilmente per l'attivazione, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione di impianti industriali tecnicamente organizzati in Sardegna, che a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, godono delle facilitazioni a favore dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insu-

lare, sono ammessi al rimborso del 20 % sui noli applicati per il loro trasporto sulle linee di navigazione sovvenzionate in esercizio con l'Isola medesima.

Art. 2.

Per fruire del beneficio di cui all'articolo precedente le ditte interessate dovranno presentare alla società di navigazione competente apposita richiesta per il trasporto dei menzionati materiali e macchinari con la facilitazione sul nolo prevista dal presente decreto.

A tale richiesta dovranno essere allegati:

a) una distinta dei materiali e macchinari per i quali si chiede l'applicazione del trattamento di favore, con l'indicazione — anche approssimativa — dei rispettivi quantitativi.

Detti materiali e macchinari dovranno essere distintamente elencati, a seconda che si tratti di:

materiali e macchinari di nuovo acquisto di produzione nazionale;

materiali e macchinari importati dall'estero;

materiali e macchinari trasferiti da altri stabilimenti della ditta stessa;

b) copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Intendenza di finanza per beneficiare provvisoriamente della riduzione del 50 % sull'imposta generale sull'entrata a norma del punto 2, lettera a) della circolare n. 71683 del 25 aprile 1948 del Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari), per i materiali e macchinari di nuovo acquisto di produzione nazionale.

Per i macchinari e materiali importati dall'estero dovrà essere allegato un documento doganale che comprovi che la merce è stata introdotta nel territorio nazionale in esenzione dai dazi, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

Per i materiali e macchinari trasferiti da altro stabilimento della stessa ditta, dovrà essere allegata copia autentica della relativa autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, di cui all'art. 11 del ricordato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, corredata da copia conforme del questionario che è stato prodotto allo stesso Ministero all'atto della domanda.

Le ditte suindicate potranno chiedere, alla società di navigazione che ha eseguito il trasporto, il rimborso del 20 % sul nolo pagato, producendo una dichiarazione dell'Intendenza di finanza competente per territorio dalla quale risulti l'avvenuta convalida della riduzione del 50 % sull'imposta generale sull'entrata per i materiali e macchinari già trasportati, se di nuovo acquisto di produzione nazionale.

Per i materiali e macchinari importati dall'estero in esenzione dai dazi doganali o trasferiti da altro stabilimento della stessa ditta dovrà essere prodotta apposita dichiarazione rilasciata dal Comune competente per territorio, dalla quale risulti l'avvenuta installazione del materiale nello stabilimento cui era destinato.

Art. 3.

La facilitazione di cui all'art. 1 avrà effetto dall'entrata in vigore del presente decreto e sarà applicabile fino a nuova disposizione.

Roma, addì 31 gennaio 1949

Il Ministro: SARAGAT

(493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 149 del 4 febbraio 1949, riguardante il prezzo dell'alluminio e il prezzo dell'arseniato di piombo.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 149 del 4 febbraio 1949, ha stabilito, con decorrenza dal 5 febbraio 1949, quanto appresso:

ALLUMINIO

A modifica della circolare prezzi del Ministero dell'industria e commercio n. 121 del 7 agosto 1947, il prezzo massimo dell'alluminio di prima fusione in lingotti, con titolo 99/99,49 % viene fissato in L. 340 al kg.

La maggiorazione per l'alluminio di speciale purezza con titolo da oltre 99,49 % al 99,7 % non potrà superare L. 10 al kg.

Restano immutate le condizioni di vendita stabilite in precedenza.

ARSENIATO DI PIOMBO

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare numero 116 del 18 luglio 1947, il prezzo massimo dell'arseniato di piombo colloidale, per consegne su mezzo di trasporto franco stabilimento e per merce insaccata escluso il costo dell'imballaggio, è stabilito in L. 415 al kg.

(496)

Riassunto del provvedimento n. 148 del 4 febbraio 1949 riguardante i prezzi dei carburanti

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 148 del 4 febbraio 1949, ha fissato, con decorrenza dal 5 febbraio 1949, come in appresso i seguenti nuovi prezzi dei carburanti, a modifica di quelli contenuti nelle circolari prezzi n. 85 del 10 giugno 1948 (Ministero dell'industria e commercio) e n. 135 del 1° dicembre 1948 (Comitato interministeriale dei prezzi).

Benzina, petrolio, gasolio. — Prezzi di vendita al consumo, ed alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito e franco stazione destino o franco centro di distribuzione o franco distributore (alla pompa):

benzina comune: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 15.650, all'ettolitro L. 11.500; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 6398, all'ettolitro L. 4705;

benzina 72/75 N.O. (« supercarburante »): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 17.025, all'ettolitro L. 12.600; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 7663, all'ettolitro L. 5670;

petrolio illuminante: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 10.000; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 5200;

petrolio agricolo: merce agevolata (I.G.E. compresa) al quintale L. 5600;

gasolio: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 8890, all'ettolitro L. 7600; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 4979, all'ettolitro L. 4255;

gasolio agricolo: merce agevolata (I.G.E. compresa) al quintale L. 5500.

I prezzi del petrolio e del gasolio agricolo non comprendono i diritti da versare all'U.M.A., attualmente fissati in L. 155 al quintale, che dovranno essere addebitati a parte.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

Olio combustibile. — Prezzi per merce nuda franco stabilimenti costieri su carri cisterna ferroviari ed autotrenibotte di oltre 10 tonnellate:

per motori: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 5070; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 2065;

per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20 % a 300° C):

denso: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 2150; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 1973;

fluido (viscosità inferiore a 8 E. a 50° C. e scorrevole a 5° C.): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 2200; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 2023;

Diesel extra: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 6392; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 3280.

Per merce resa nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 100 al quintale, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 150 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

(497)

Riassunto del provvedimento n. 151 del 4 febbraio 1949, riguardante i prezzi delle merci del programma E.R.P. - Errata-corrige al provvedimento n. 147 del 22 gennaio 1949 (Merci U.N.R.R.A.).

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 151 del 4 febbraio 1949, ha adottato la seguente decisione in merito al prezzo della streptomicina importata con il programma E.R.P.:

11. — *Streptomicina.* — Vengono stabiliti come appresso i prezzi di vendita al consumo del terzo lotto di streptomicina E.R.P. distribuita dall'Endimea a mezzo dei medici provinciali:

a) *fiale da un grammo*: L. 780 ciascuna. **E' prevista la distribuzione gratuita di n. 80.000 fiale che vengono cedute** a cura e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

b) *fiale da cinque grammi*: L. 3400 ciascuna. **E' prevista la distribuzione gratuita di n. 5240 fiale che vengono cedute** a cura e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Errata corrige al provvedimento n. 147 del 22 gennaio 1949, riguardante i prezzi delle merci del programma E.R.P. e del programma U.N.R.R.A. (pag. 267, *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1949).

Nell'elenco del materiale per cantieri navali contrassegnato col n. 408 (pag. 267) risulta indicato come singolo lotto da alienarsi mediante gara al prezzo base di L. 800.000 il motore Diesel a nafta che è invece parte integrante del gruppo elettrogeno da 60 Kwh a cc.

Pertanto il prezzo base di L. 800.000 va riferito al gruppo elettrogeno da 60 Kw a cc. con motore Diesel a nafta.

Nello stesso elenco, dopo la voce « petrolio » (pag. 269) va aggiunta la voce: « pitture marine in fusti »: L. 100 al kg.

(498)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1949, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi enunciate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Bordone Mario, residente nel comune di Savona, 2 febbraio 1949;

Imbriani Attilio, residente nel comune di San Martino Valle Caudina, distretto notarile di Avellino, 14 febbraio 1949;

Ioele Luigi, residente nel comune di Crotone, distretto notarile di Catanzaro, 24 febbraio 1949.

(512)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1949, registro n. 3 Interno, foglio n. 4, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Campobasso di un mutuo di L. 64.095.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(513)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 33

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 febbraio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	142 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 10 febbraio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77 —
Id. 3,50 % 1902	70,40
Id. 3 % lordo	52,75
Id. 5 % 1935	97,375
Redimibile 3,50 % 1934	70,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,475
Id. 5 % 1936	91,475
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,25
Id. 5 % convertiti 1951	99,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di febbraio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 10 febbraio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a quarantacinque posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, numero 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente la riserva di un terzo dei posti agli aiuti ed assistenti universitari;

Visti: la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 11 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-43, nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani di caduti per la lotta di liberazione nazionale, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi durante il periodo della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'ammissione ai concorsi senza limiti di età degli impiegati civili statali di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'ammissione di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visti il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (art. 8), riguardanti esenzione dal possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi, nonchè altre provvidenze a favore dello stesso personale;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 60208/12196.2.2.7.3/1.3.1 in data 4 marzo 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli aiuti ed assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a medico provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, senza conseguirvi l'idoneità.

In ogni caso l'ammissione al concorso può essere negata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica non motivato ed insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in medicina e chirurgia e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia di residenza o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale della sanità pubblica entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Prefettura o all'Ufficio anzidetto le domande nel termine fissato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture e gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolati, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesco) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono elevati a 44 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

I predetti limiti sono inoltre elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli indicati in precedenza purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e degli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio;

B) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciare dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 14, n. 3, e dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli dei mutilati ed invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione.

I partigiani combattenti, i mutilati o invalidi per la guerra di liberazione, nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti, non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 e, in ogni altro caso, comprovare di aver presentato domanda per il riconoscimento della qualifica cui aspirano.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno comprovare la loro qualità mediante una attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

H) titolo originale di studio o copia notarile di esso debitamente legalizzato, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso ed il voto riportato nell'esame di laurea, oltre agli altri eventuali titoli accademici o attestazioni relative a corsi facoltativi, accompagnati pure dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale e nelle singole materie del corso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato;

L) certificato rilasciato dal competente ufficio da cui risultino gli estremi della assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione dal limite massimo di età;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da pubblica amministrazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possono ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati ch dimostrano di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso una Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 4, lettera *A*), per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi,

Art. 9.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 10.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) igiene generale e speciale;

b) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese o tedesco, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono due:

a) di clinica medica e di chimica e microscopia clinica;

b) di laboratorio.

La prova orale, oltre le materie delle prove scritte comprende:

a) demografia;

b) legislazione ed organizzazione sanitaria dello Stato come al programma annesso;

c) nozioni generali dell'ordinamento amministrativo della Repubblica italiana.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) di un ispettore generale medico appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1922, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 13.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per la lingua o le lingue che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare e scrivere correntemente.

Art. 14.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 15.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superate le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 16.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistato alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Tuttavia i posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge potranno essere attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classifica dei vincitori.

Art. 17.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dall'Alto Commissario.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 18.

A coloro che conseguiranno la nomina a veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1948

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1949
Registro Presidenza n. 22, foglio n. 156. — FERRARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

A) I. — *Igiene generale*:

1) Suolo. Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati. Struttura meccanica. Aria del suolo. Acque freatiche. Temperatura. Inquinamento e autodepurazione del suolo. Risanamento dei terreni di aperta campagna;

2) Acqua. Captazione delle acque. Criteri per il giudizio di potabilità. Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati. Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque;

3) Aria. Fattori fisici; componenti fisici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene. Nozioni di climitalogia. Acclimazione;

4) Abitazione. Scelta e preparazione del terreno. Mezzi di difesa contro l'umidità. Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività. Ventilazione naturale ed artificiale, riscaldamento e raffreddamento. Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi;

5) Allontanamento dei materiali di rifiuto. Sistema di fognature e loro valore igienico. Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami. Spazzatura domestica e stradale. Smaltimento dei materiali di rifiuto;

6) Alimentazione. Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari. Razione a' nentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute). Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti;

7) Vestiario. Caratteri del vestiario d'inverno e d'estate. Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti. Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

II. — *Igiene speciale:*

1) Igiene rurale. Case rurali. Alimentazione degli agricoltori. Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini. Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali. Educazione igienica del contadino. Bonifiche agricole;

2) Igiene urbana. Risanamenti urbani. Piani regolatori. Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale). Fognatura urbana. Macelli, pescherie, mercati. Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri locali di pubblico convegno. Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni dei cadaveri). Polizia mortuaria;

3) Principii informativi di eugenetica antropometrica. Igiene della infanzia. Igiene della gravidanza e del parto. Allattamento naturale, artificiale e misto. Surrogati del latte. Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia;

4) Igiene dell'età scolastica. Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici. Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche. Arredamento. Malattie scolastiche. Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro. Educazione fisica. Igiene dello sport;

5) Igiene industriale e del lavoro. Protezione dell'operaio nel lavoro. Ambienti di lavoro. Malattie del lavoro. Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici;

6) Igiene ospedaliera. Caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive), sanatori e ospedali speciali per la tubercolosi. Igiene carceraria (edifici per carcerati);

7) Igiene dei trasporti. Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti. Profilassi delle malattie infettive a bordo. Ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere. Igiene ferroviaria. Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri pel bestiame e le merci;

B) *Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:*

1) Generalità sulle malattie infettive. Epidemie ed endemie. Focolai di endemicità. Fondi di infezioni. Veicoli. Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi. Predisposizione individuale. Fattori sociali. Disinfezione e disinfestazione. Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

2) Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo. Scarlattina. Vaiuolo e Alastrim. Parotite epidemica. Pertosse. Influenza. Encefalite letargica. Meningite cerebro-spinale epidemica. Poliomielite anteriore acuta. Febbre tifoide. Infezioni da paratifi e salmonellosi in genere. Dissenteria bacillare. Difterite e crup. Reumatismo poliarticolare acuto. Febbre puerperale. Erisipela. Piemia e setticemia. Tetano. Blenorragia. Ulcera molle. Sifilide. Lebbra. Tubercolosi umana. Febbre ondulante. Dengue. Dermotifo e febbri dermotifosimili. Tifo ricorrente. Spirochetosi ittero infettiva. Epatite epidemica. Malaria. Colera asiatico. Peste bubbonica. Febbre gialla. Leishmaniosi. Tripanosominsi. Amebiasi. Anchilostomiasi. Filariosi. Bilarziosi. Tracoma. Scabbia. Tigna favosa. Rabbia. Carbonchio sintomatico e Carbonchio ematico. Afta epizootica. Morva. Actinomicosi. Trichinosi. Faittacosi.

C) *Lingua estera:*

Traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, tedesca ed inglese a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE:

1) di clinica medica: esame di un infermo, riconoscimento della malattia e un saggio di chimica o di microscopia chimica;

2) di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopito e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie: infezioni stafilococciche. Erisipela. Infezione puerperale. Gonorrea. Meningite cerebrospinale epidemica. Febbre ondulante. Febbre tifoide. Infezioni paratifiche. Dissenteria bacillare. Difterite. Tubercolosi umana. Lebbra. Tetano. Colera asiatico. Peste bubbonica. Tifo esantematico. Carbonchio ematico. Morva. Actinomicosi. Dissenteria amebica. Tripanosomiasi. Malaria. Febbre ricorrente. Sifilide. Spirochetosi. Ittero infettiva;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico interno alla genuità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria barometria - fotometria).

PROVA ORALE TECNICA:

1) Materie delle prove scritte.

2) Demografia:

a) modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo Stato, la composizione e il movimento della popolazione - schede di dichiarazione di morte e della causa di morte. Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione;

b) risultati e leggi fondamentali della statistica demografica. Popolazione assoluta e relativa. Urbana e rurale (agglomerata e sparsa). Composizione della popolazione per sesso ed età o per professione. La natalità e la nuzialità. Le leggi statistiche della mortalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili). La morbilità. I movimenti migratori.

3) Legislazione e ordinamento sanitario nella Repubblica. Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45. Disposizioni legislative e regolamenti: per la bonifica integrale, 13 febbraio 1933, n. 215; per diminuire le cause della malaria, 28 gennaio 1935, n. 93; per il servizio del chinino di Stato, 8 marzo 1934, n. 736; per la sanità marittima, 20 settembre 1895, n. 636, e ordinanza 1° gennaio 1930; per la polizia sanitaria della aereonavigazione 2 maggio 1940, n. 1945; per la denuncia delle malattie infettive, 23 aprile 1940 e 26 marzo 1941; per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, 9 ottobre 1921, n. 1981; per la profilassi delle malattie veneree, 25 marzo 1923, n. 846; per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, 4 ottobre 1935, n. 1827; per il ricovero dei malati di lebbra, 15 febbraio 1936, n. 353; per la pellagra, 5 novembre 1907, n. 427; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530; per l'impiego dei gas tossici, 9 gennaio 1927, n. 147; per il controllo dei sieri e vaccini, 18 giugno 1925, n. 407; per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, 3 marzo 1927, n. 478; per l'esercizio farmaceutico, 30 settembre 1938, n. 1706; per la costruzione degli edifici scolastici, 27 maggio 1940, n. 875; per le costruzioni ospedaliere, 20 luglio 1939; per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, 17 luglio 1890, n. 6972 e 23 dicembre 1923, n. 2841; per i servizi sanitari ospedalieri, 30 settembre 1938, n. 1631; per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, 11 marzo 1935, n. 281; per la disciplina delle professioni sanitaria infermieristica e di igiene sociale, 19 luglio 1940, n. 1098; per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, 24 dicembre 1934, n. 2361, 5 settembre 1938, n. 2008, 15 aprile 1926, numero 718 e 8 giugno 1942, n. 826; per la polizia mortuaria, 21 dicembre 1942, n. 1880; per la vigilanza igienica del latte, 9 maggio 1929, n. 994; per la disciplina dei tipi di farina e pane, 17 marzo 1932, n. 368, e 23 giugno 1932, n. 904.

4) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo della Repubblica.

PROVA DI LINGUA ESTERA:

Conservazione, lettura e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.

Roma, addì 15 dicembre 1948

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COTELLESSA

(420)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.